



LE START UP INNOVATIVE FERRARESI TRA CONSAPEVOLEZZA, OPPORTUNITA' E CANALI DI FINANZIAMENTO

**Le misure del MiSE a sostegno delle start-up
innovative**

Ferrara, 11 dicembre 2014

MARCO MACERONI

LA START-UP

- CHE COS'E' LA START UP AL DI LÀ DELLA LOGICA LEGISLATIVA?
- È LA FASE DI AVVIO DI UN'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE, IN CUI L'IMPRENDITORE DETIENE IL KNOW-HOW, MA MANCA DELLE RISORSE FINANZIARIE PER SVILUPPARE IL PROGETTO.

LA START-UP

•IL DIRITTO COMMERCIALE SI OCCUPAVA GIÀ DELLE START-UP, SOTTO IL PROFILO DELLE VENTURE CAPITALS, FATTISPECIE IN CUI UN SOGGETTO METTE DENARO (private equity) PER FINANZIARE UN PROGETTO DI IMPRESA, PARTECIPANDovi PER UN DETERMINATO LASSO DI TEMPO.

LA START-UP

- L'ARTICOLO 25 NASCE DALLA FANTASIA SFRENATA DEL LEGISLATORE DEL DL 179?
- NO, GIÀ NELLA LEGGE 180 DEL 2011, STATUTO D'IMPRESA, SI TROVANO TUTTI I PRINCIPI CHE SONO POI SVILUPPATI NELLA SEZ. IX DEL DL 179
- COSA CAMBIA CON IL DL 76/2013?

LO STATUTO D'IMPRESA

- **Art. 1 lett. e)** a favorire l'avvio di nuove imprese, in particolare da parte dei giovani e delle donne;
- **ART. 5 lett. o)** si definisce «seed capital» il finanziamento utilizzato da un imprenditore per l'avvio di un progetto imprenditoriale, compresi l'analisi di mercato, lo sviluppo dell'idea imprenditoriale, di nuovi prodotti e servizi, a monte della fase d'avvio dell'impresa stessa (cosiddetto start-up).

LA START-UP al di là dell'art. 25

- 1. Abbattimento degli oneri per l'avvio d'impresa – la start-up, a differenza delle altre aziende, sarà esonerata dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per l'iscrizione nel Registro delle Imprese nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio.

LA START-UP al di là dell'art. 25

- 2. **Disciplina in materia di lavoro applicabile alle start-up** – la start-up potrà assumere personale con contratti a tempo determinato della durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi. All'interno di questo arco temporale, i contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte. Dopo 36 mesi, il contratto potrà essere ulteriormente rinnovato una sola volta, per un massimo di altri 12 mesi, e quindi fino ad arrivare complessivamente a 48 mesi.
- Dopo questo periodo, il collaboratore potrà continuare a lavorare in startup solo con un contratto a tempo indeterminato.
- La start-up potrà remunerare i propri collaboratori con stock option, e i fornitori di servizi esterni – come ad esempio gli avvocati e i commercialisti – attraverso il work for equity. Il regime fiscale e contributivo che si applica a questi strumenti è vantaggioso e concepito su misura rispetto alle esigenze tipiche di una start-up.

LA START-UP al di là dell'art. 25

- 3. **Credito d'imposta** – la start-up godrà di un accesso prioritario alle agevolazioni per le assunzioni di personale altamente qualificato.

LA START-UP al di là dell'art. 25

- 4. Introduzione di **incentivi fiscali** per investimenti in start-up provenienti da aziende e privati per gli anni 2013, 2014 e 2015. Gli incentivi valgono sia in caso di investimenti diretti in start-up, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di altre società che investono prevalentemente in start-up. Il beneficio fiscale è maggiore se l'investimento riguarda le start-up a vocazione sociale e quelle che operano nel settore energetico.

LA START-UP al di là dell'art. 25

- 5. Accesso semplificato, gratuito e diretto per le start-up al **Fondo Centrale di Garanzia**, un fondo governativo che facilita l'accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari. Gli incubatori certificati possono beneficiare dello stesso trattamento speciale riservato alle start-up.

LA START-UP al di là dell'art. 25

- 6. Sostegno ad hoc nel processo di internazionalizzazione delle start-up da parte dell'Agenzia ICE. Il sostegno include l'assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, l'ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali, e l'attività volta a favorire l'incontro delle startup innovative con investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione

LA START-UP

- QUAL'È IL MODELLO PRESO IN CONSIDERAZIONE DALLA LEGGE SVILUPPO BIS (DL 179)?
 - 1) SOCIETÀ
 - 2) OGGETTO SOCIALE INNOVATIVO
 - 3) CAMPO D'AZIONE SVILUPPO TECNOLOGICO

CHI È LA START-UP?

- SOCIETÀ DI CAPITALI
- ANCHE IN FORMA COOPERATIVA
 - *di diritto italiano*
- SOCIETÀ PER AZIONI EUROPEA
fiscalmente residente in Italia
- IN OGNI CASO NON QUOTATA

CHI È LA START-UP?

• Il D.L. 83/2014 (riforma del turismo) introduce un principio:

● *Le imprese start-up innovative di cui al comma 1 (settore turistico) possono essere costituite anche nella forma della società a responsabilità limitata semplificata ai sensi dell'art. 2463 -bis del codice civile.*

● È un obiter dictum o un privilegio del settore (turistico) che diventa *a contrario* una limitazione per tutti gli altri settori?

CHI È LA START-UP? I LIMITI

- è costituita e **svolge attività** d'impresa da non più di quarantotto mesi;
- **ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia**

QUESITO CCIAA DI RIMINI 12 AGOSTO 2014

- Posto che la norma in questione definisce la start-up come "la società di capitali <...> che è **costituita** e **svolge attività di impresa da non più di 48 mesi**", appare di difficile collocazione il caso della società costituita con atto anteriore all'entrata in vigore del decreto, ma rimasta fino ad oggi **completamente inattiva**. Sulla base del testo di legge, si può pervenire a due conclusioni diverse, ove il requisito di prossimità temporale si dovesse valutare separatamente, per ciascuno dei due termini che lo compongono (cioè, se la società dovesse: **1 - essere stata costituita da non più di 48 mesi; 2 - svolgere attività di impresa da non più di 48 mesi**), ovvero congiuntamente (**per cui l'istante, a partire dal quale confrontare la distanza temporale con il massimo di 48 mesi, sarebbe uno solo**, e si avrebbe solo con il contemporaneo avverarsi dei due requisiti che insieme concorrono alla formazione della condizione stabilita dall'art. 25, II comma, lett. b del decreto

PARERE CCIAA DI RIMINI 12 AGOSTO 2014

- L'articolo 25, comma 3 del DL 179/2012 che ha introdotto la disciplina a sostegno delle start-up innovative recita così:
- "Le società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, **sono considerate start-up innovative ai fini del presente decreto se ((...)) depositano presso l'Ufficio del registro delle imprese, di cui all'articolo 2188 del codice civile, una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2.** In tal caso, la **disciplina di cui alla presente sezione trova applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la start-up innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti**".

PARERE CCIAA DI RIMINI 12 AGOSTO 2014

- Un'analisi testuale del dispositivo induce a ritenere che **l'unico parametro da tenere in considerazione sia quello attinente alla data di costituzione.**
- Anche la "Guida sintetica per utenti esperti sugli adempimenti societari", redatta dal sistema Camerale, con il Ministero, per illustrare la procedura di iscrizione alla sezione speciale, cita, in merito alle società già costituite, **il solo criterio della data di costituzione**

CHI È LA START-UP? I LIMITI

a partire dal secondo anno di attività della *start-up innovativa*, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, **non è superiore a 5 milioni di euro;**

CHI È LA START-UP? I LIMITI

- **non distribuisce, e non ha distribuito, utili;**
- **non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;**

QUESITO CCIAA DI PADOVA 22 AGOSTO 2014

- Con nota mail del 3 luglio 2014, reiterata in data 20 luglio codesta Camera pone allo scrivente un quesito in materia di start-up di impresa, ed in particolare ha sottoposto il caso di una società operante nell'ambito oggettivo della innovazione tecnologica, che **non disporrebbe, tuttavia, del requisito soggettivo dettato dall'articolo 25, comma 2, lett. g) del D.L. 179 del 2012, che afferma «g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda», in quanto trattasi di costituenda s.r.l. nella quale verrebbe conferita l'azienda corrente sotto l'impresa individuale del titolare della stessa, oggi conferente.**
- Padova richiama il precedente di Rimini del 2013 (trasformazione implicita)

PARERE CCIAA DI PADOVA 22 AGOSTO 2014

- In quella occasione tuttavia si era precisato che la società, **già costituita**, **“incorporava”** l’impresa, **che operava nel settore da meno di quarantotto mesi**.
- Nella fattispecie dedotta da codesta CCIAA, invece, l’impresa **conferenda**, **è avviata dal 21 maggio del 2010, risultando peraltro decorsi i quarantotto mesi indicati dalla norma**.

CHI È LA START-UP? I REQUISITI

- **ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;**

CHI È LA START-UP? I REQUISITI

- **IN ALTERNATIVA DEVE POSSEDERE**

- **1)** *spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 % (nella stesura originaria 30 %) del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa.* Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto di beni immobili. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up

CHI È LA START-UP? I REQUISITI

- sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso.

CHI È LA START-UP? I REQUISITI

- **IN ALTERNATIVA DEVE POSSEDERE**

2) Impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso **un'università italiana o straniera** oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, **ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale.**

QUESITO CCIAA DI PESARO 22 AGOSTO 2014

- Con nota PEC dell' 15 luglio 2014, codesta Camera pone allo scrivente un quesito in materia di start-up di impresa, ed in particolare ha sottoposto il caso di una società richiedente l'iscrizione come start-up innovativa, e **che intende avvalersi, a tal fine, del requisito previsto dall'art. 25, comma 2, lett. h), n. 2.**
- In particolare la società (costituenda) intenderebbe avvalersi del requisito soggettivo dell'impiego **“di collaboratori a qualunque titolo”**.

PARERE CCIAA DI PESARO 22 AGOSTO 2014

- L'art. 25 del Dl 179/2012, al comma 2, lett. h), n. 2) afferma che **“impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo**, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270”.
- La norma consente, in armonia con l'attuale disciplina giuslavoristica, **che l'impiego del personale qualificato possa avvenire sia in forma di lavoro dipendente che a titolo di parasubordinazione o comunque “a qualunque titolo”.** **Sicuramente rientra nel novero anche la figura del socio amministratore.**

PARERE CCIAA DI PESARO 22 AGOSTO 2014

- Tuttavia la locuzione “collaboratore a qualsiasi titolo” non può scindersi dall’altra “impiego”.
- Pertanto se i soci amministratori, sono anche impiegati nella società (in qualità di soci lavoratori o “a qualunque titolo”), nulla osta a che risulti verificata la previsione del comma 2, lett. h), n. 2, sopra richiamata. Al contrario, ove si tratti di meri organi sociali, che pure hanno l’amministrazione della società, ma non sono in essa impiegati, tale condizione non appare verificata.

PARERE CCIAA DI PESARO 22 AGOSTO 2014

- Il calcolo del personale in questione si fa sempre per teste e mai per valori stipendiali

CODA AL PARERE CCIAA DI PESARO 22 AGOSTO 2014

RISOLUZIONE AG.ENTRATE 87/E DEL 14-10-2014

- Ciò premesso, con riferimento ai quesiti posti dalla società relativamente al secondo requisito “alternativo” sopra citato, acquisito anche il parere del Ministero dello Sviluppo Economico, si rappresenta quanto segue.
- In merito ai primi due quesiti, si ritiene - tenendo conto dell’intenzione originaria del legislatore - **che qualsiasi lavoratore percipiente un reddito di lavoro dipendente ovvero a questo assimilato possa essere ricompreso tra la forza lavoro rilevante ai fini della verifica della sussistenza del requisito “alternativo” in commento.**
- Con particolare riferimento alla figura degli amministratori-soci, il citato Ministero ha rappresentato che la norma consente, in armonia con l’attuale disciplina giuslavoristica, che l’impiego del personale qualificato possa avvenire sia in forma di lavoro dipendente che a titolo di parasubordinazione o comunque “a qualunque titolo” e che sicuramente rientra nel novero anche la figura del socio amministratore.
- Tuttavia, la locuzione “collaboratore a qualsiasi titolo” non può scindersi dall’altra “impiego”.

CODA AL PARERE CCIAA DI PESARO 22 AGOSTO 2014
RISOLUZIONE AG.ENTRATE 87/E DEL 14-10-2014

- Conformemente a tutto quanto sopra rappresentato, **si ritiene che gli stagisti possono essere considerati forza lavoro solo se retribuiti** mentre **i consulenti esterni titolari di partita Iva non possono essere annoverati tra i dipendenti e i collaboratori rilevanti ai fini del citato rapporto.**
- Infine, con riferimento al terzo quesito, si concorda con quanto sostenuto dall'istante atteso che, come rappresentato dal Ministero dello Sviluppo Economico, il calcolo della percentuale di forza lavoro altamente qualificata **deve essere necessariamente eseguito “per teste”.**

CHI È LA START-UP? I REQUISITI

- **IN ALTERNATIVA DEVE POSSEDERE**

- 3.) sia titolare o **depositaria** o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale **ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore**, purché tali privative direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

QUESITO CCIAA DI VERONA 22 AGOSTO 2014

- Con nota mail dell' 11 luglio 2014, codesta Camera pone allo scrivente un quesito in materia di start-up di impresa, ed in particolare ha sottoposto il caso di una società richiedente l'iscrizione come start-up innovativa, e che intende avvalersi, a tal fine, del **requisito inerente i brevetti**.
- Nella situazione specifica la società **non ha ancora ottenuto la registrazione**, **ma ha depositato il brevetto nel maggio 2013 e ha ricevuto, nel gennaio 2014, il rapporto di ricerca** (ancora da riscontrare) da cui si rileva che alcune rivendicazioni sono riconosciute come innovative.
- Chiede quindi conclusivamente codesta CCIAA, se sulla base di tale documentazione, **si possa già procedere all'iscrizione della società nella sezione start-up** ovvero, **più in generale, esista una fase intermedia nella procedura di registrazione che possa consentire l'iscrizione anteriormente alla registrazione del brevetto**.

PARERE CCIAA DI VERONA 22 AGOSTO 2014

- L'art. 25 del Dl 179/2012, al comma 2, n. 3) afferma che “**sia titolare o depositaria o licenziataria** di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, ...”
- Sotto tale aspetto la scelta legislativa appare orientata chiaramente. Quanto al requisito della **privativa industriale di cui al punto 3)**, infatti, il legislatore dispone che la start up possa **essere non soltanto titolare o licenziataria ma anche “depositaria” di tale privativa**. Questo significa che il requisito sarebbe soddisfatto anche nel caso in cui **la start up avesse presentato domanda per la registrazione del brevetto, pur non conoscendone ancora l'esito**.

PARERE CCIAA DI VERONA 22 AGOSTO 2014

- Pertanto, ove la società abbia **già depositato formalmente il brevetto**, **ancorché sia ancora in attesa di registrazione**, appare verificato il requisito dell'”essere depositaria”, ed in quanto tale appare iscrivibile nella sezione speciale del registro delle imprese.

CHI È LA START-UP? I REQUISITI

•REGOLE SPECIALI PER IL SETTORE TURISTICO

•(DL 83/2014 – a decorrere dal 1 gennaio 2015)

- *si considerano start-up innovative anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche. Tali servizi devono riguardare la formazione del titolare e del personale dipendente, la costituzione e l'associazione di imprese turistiche e culturali, strutture museali, agenzie di viaggio al dettaglio, uffici turistici di informazione e accoglienza per il turista e tour operator di autotrasporto, in modo tale da aumentare qualitativamente e quantitativamente le occasioni di permanenza nel territorio;*
- *l'offerta di servizi centralizzati di prenotazione in qualsiasi forma, compresi sistemi telematici e banche di dati in convenzione con agenzie di viaggio o tour operator, la raccolta, l'organizzazione, la razionalizzazione nonché l'elaborazione statistica dei dati relativi al movimento turistico;*
- *l'elaborazione e lo sviluppo di applicazioni web che consentano di mettere in relazione aspetti turistici culturali e di intrattenimento nel territorio nonché lo svolgimento di attività conoscitive, promozionali e di commercializzazione dell'offerta turistica nazionale, in forma di servizi di incoming ovvero di accoglienza di turisti nel territorio di intervento, studiando e attivando anche nuovi canali di distribuzione.*

LA START-UP E L'INCUBATORE CERTIFICATO LE MODALITÀ PUBBLICITARIE

La sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8 **consente la condivisione**, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali **delle informazioni relative**, **per la *start-up innovativa*** all'**anagrafica** all'**attività svolta** ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al bilancio, ai rapporti con gli altri attori della filiera quali incubatori o investitori; per **gli incubatori certificati**: all'**anagrafica**, all'**attività svolta**, al **bilancio**, **così come ai requisiti previsti al comma 5.**

LA START-UP E L'INCUBATORE CERTIFICATO

LE MODALITÀ PUBBLICITARIE

- IN SOSTANZA:
 - LA PUBBLICITÀ IN S.S. HA FINALITÀ ASSOLUTAMENTE NON OPPOSITIVE, MA DI VETRINA
- SI DEVE PERÒ SEGNALARE UNA PRIMA SFASATURA: SIA PER START-UP CHE PER INCUBATORE
 - GLI OPEN DATA MESSI A DISPOSIZIONE RIGUARDANO ANCHE NOTIZIE TIPICAMENTE S.O. (ATTIVITÀ E BILANCIO)

LA START-UP E L'INCUBATORE CERTIFICATO LE MODALITÀ PUBBLICITARIE

le informazioni di cui al **comma 12**, per la *start-up innovativa*, e 13, per l'incubatore certificato, sono rese disponibili, assicurando la massima trasparenza e accessibilità, per via telematica o su supporto informatico in formato tabellare gestibile da motori di ricerca, con possibilità di elaborazione e ripubblicazione gratuita da parte di soggetti terzi. Le imprese *start-up innovative* e gli incubatori certificati assicurano l'accesso informatico alle suddette informazioni dalla *home page* del proprio sito Internet.

IL COMMA 12 – START-UP

La *start-up innovativa* è automaticamente iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico contenente le seguenti informazioni:

QUESITO REGGIO CALABRIA 29 SETTEMBRE 2014

- 1) “soc. XYZ SRL”, il cui oggetto sociale è qui riportato:
- “lo sviluppo, la produzione e/o la commercializzazione di prodotti e/o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; la realizzazione di investimenti produttivi e l’attuazione di progetti di innovazione per lo sviluppo di prodotti ricorrendo all’utilizzo di nuove tecnologie, fra cui:
- a) la produzione di derivati da succhi per la loro integrazione con altri prodotti naturali;
- b) la sperimentazione dell’interazione dei derivati con farmaci utilizzati per specifiche patologie;
- c) la valutazione degli effetti benefici delle applicazioni, codificandone scientificamente i risultati”.
- **Alla pratica inviata al registro delle imprese è stata allegata anche la dichiarazione del possesso dei requisiti per le start-up innovative.**

QUESITO REGGIO CALABRIA 29 SETTEMBRE 2014

- La CCIAA di Reggio Calabria ha inviato il seguente messaggio correttivo:
- “Gentile Cliente, per la pratica in oggetto (Codice Fiscale: 02833280809) la avvisiamo che la Camera di Commercio le ha inviato il seguente messaggio con la funzione telemaco di Gestione Correzioni in data 9/09/2014 [...]
- **COMMERCIALIZZAZIONE E MANIPOLAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI** non rientra nella fattispecie delle attività innovative previste dalla normativa e comunque la previsione del commercio e della fabbricazione presuppone il possesso di SCIA comunale inoltrata al competente comune in data pari o precedente all’invio della istanza di iscrizione”.
- Si pone in evidenza che inizialmente la società non realizzerà alcuna attività di commercializzazione e/o manipolazione di prodotti alimentari, bensì svolgerà la sola attività di sperimentazione avvalendosi, tra l’altro, di strutture di terzi.
- Ad ogni buon fine si allega distinta Fedra.

PARERE REGGIO CALABRIA 29 SETTEMBRE 2014

- La CCIAA di Reggio Calabria ha inviato il seguente messaggio correttivo:
- “Gentile Cliente, per la pratica in oggetto (Codice Fiscale: 02833280809) la avvisiamo che la Camera di Commercio le ha inviato il seguente messaggio con la funzione telemaco di Gestione Correzioni in data 9/09/2014 [...]
- **COMMERCIALIZZAZIONE E MANIPOLAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI** non rientra nella fattispecie delle attività innovative previste dalla normativa e comunque la previsione del commercio e della fabbricazione presuppone il possesso di SCIA comunale inoltrata al competente comune in data pari o precedente all’invio della istanza di iscrizione”.
- Si pone in evidenza che inizialmente la società non realizzerà alcuna attività di commercializzazione e/o manipolazione di prodotti alimentari, bensì svolgerà la sola attività di sperimentazione avvalendosi, tra l’altro, di strutture di terzi.
- Ad ogni buon fine si allega distinta Fedra.
- **Il quesito che si intende porre, per entrambe le società, è il seguente:**
- **PRIMO:** risponde a verità che per entrambe le società è necessaria la SCIA rilasciata dall’Amministrazione comunale pur trattandosi di una iniziale attività di sperimentazione (ricerca e sviluppo) ?
- **SECONDO:** essendo stata rilasciata dichiarazione del possesso dei requisiti per le start-up innovative da entrambi gli amministratori, a nostro avviso non può non riconoscersi la qualità di start-up innovativa.

PARERE REGGIO CALABRIA 29 SETTEMBRE 2014

- Circa la prima questione posta, si richiama l'art. 25, c. 12, del DL 179/2012, secondo cui: <<La start-up innovativa è **automaticamente** iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni:
 - [...]
 - d) **breve descrizione dell'attività svolta, compresa l'attività e le spese in ricerca e sviluppo;**
 - [...]>>.
 - Si richiama, inoltre, quanto riportato a pag. 7, punto 4, della guida "La start-up innovativa", versione 3, aggiornata al settembre 2013, redatta dalle Camere di commercio con il coordinamento di questa Amministrazione: <<**L'impresa avvia l'attività contestualmente alla costituzione. Se l'impresa non comunica l'inizio attività contestualmente alla costituzione non può chiedere l'iscrizione nella sezione speciale e quindi si procede alla mera iscrizione dell'atto costitutivo nella sezione ordinaria, con imposta di bollo e diritti di segreteria**>>.

PARERE REGGIO CALABRIA 29 SETTEMBRE 2014

- Quanto sopra, letto in coordinazione con l'art. 25, c. 2, lett. f), del ridetto DL 179 (ai sensi del quale la start-up innovativa <<ha quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico>>), porta a concludere che **la richiesta di iscrizione di una società di nuova costituzione nell'apposita sezione speciale di cui all'art. 8 del ridetto art. 25 debba essere sempre accompagnata anche dalla denuncia dell'avvio dell'attività, da intendersi come denuncia dell'avvio dell'attività di sviluppo, produzione e commercializzazione dei prodotti o servizi innovativi.**

PARERE REGGIO CALABRIA 29 SETTEMBRE 2014

- Pare d'altronde indubitabile che **non possa essere considerata start-up innovativa** una società la cui attività consista **nella sola “sperimentazione” di servizi o beni innovativi**, **in quanto non sarebbe in tal modo rispettata la definizione codicistica dell'imprenditore** (art. 2082 c.c.) secondo cui: <<E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della *produzione* o dello *scambio* di beni o di servizi>>.
- Poiché, quindi, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi **devono essere tutte oggetto dell'attività della start-up innovativa dopo la sua iscrizione nell'apposita sezione speciale**, pare inevitabile che, contestualmente a detta richiesta di iscrizione, **debba anche essere presentata, ove sia prevista dalla regolazione amministrativa locale inerente dette attività, apposita SCIA al competente SUAP, anche attraverso la procedura della “Comunicazione unica per la nascita dell'impresa” prevista dall'art. 9 e seguenti del DL 7/2007.**

PARERE REGGIO CALABRIA 29 SETTEMBRE 2014

- A tale proposito, si rammenta quanto previsto dall'art. 8 del DM 9/03/1982 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in materia di modalità e contenuti delle denunce al registro delle ditte tenuto dalle camere di commercio (da intendersi oggi, per il rinvio contenuto nell'art. 9 del DPR 581/1995, come "repertorio delle notizie economiche e amministrative - REA, tenuto dalle camere di commercio"): <<Alla denuncia di inizio dell'attività subordinata al possesso di licenze, autorizzazioni o concessioni amministrative, o a preventiva iscrizione in albi, ruoli, elenchi e registri deve essere allegata la relativa documentazione. Per le denunce inerenti ad attività soggette al possesso di licenze, autorizzazioni o concessioni amministrative rilasciate dalla stessa camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e alla preventiva iscrizione in albi, ruoli, elenchi o registri tenuti dalla stessa camera, nessuna documentazione è dovuta dal denunciante ed il relativo accertamento deve essere effettuato d'ufficio. [...]>>.

PARERE REGGIO CALABRIA 29 SETTEMBRE 2014

- La risposta alla prima domanda è pertanto, in sintesi: **non è possibile denunciare, in sede di richiesta di iscrizione nell'apposita sezione speciale di cui all'art. 25, c. 8, del DL 179 /2012, la sola attività di "ricerca e sviluppo"** (ed infatti nessuna delle società assistite da codesto Professionista ha denunciato il solo avvio di tale attività), **ma il complessivo avvio delle attività** (c. 2, lett. "f", cit.) di "sviluppo...produzione e...commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico", con specificazione della natura dei prodotti o servizi in parola.
- **Se per lo svolgimento di tali attività le norme vigenti prevedono prevede l'attivazione di procedimenti autorizzatori o para-autorizzatori, dovrà darsi prova della corretta esecuzione degli stessi** (ad esempio, mediante allegazione della SCIA presentata) nel momento in cui si richiede l'iscrizione nella ripetuta sezione speciale.

PARERE REGGIO CALABRIA 29 SETTEMBRE 2014

- Non appare rimessa, dalla disciplina in esame, alla competenza dell'ufficio del registro delle imprese, infatti, la valutazione del merito delle dichiarazioni presentate dalle aspiranti start-up innovative (ad esempio, se i prodotti o servizi di cui si avvia lo sviluppo, produzione e commercializzazione siano effettivamente caratterizzati dall'innovatività o dall'alto valore tecnologico) **ma solo la verifica della regolarità formale della documentazione presentata: se, cioè, la stessa sia stata sottoscritta dal soggetto legittimato; se la modulistica sia stata compilata correttamente; se siano state rese tutte le dichiarazioni previste; ecc.**

PARERE REGGIO CALABRIA 29 SETTEMBRE 2014

- Si rammenta, d'altra parte, che l'art. 25, c. 12, del ripetuto DL 179, così recita: <<La start-up innovativa è *automaticamente* iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico [...]>>; a conferma del fatto che la procedura di iscrizione, ove siano stati rispettati tutti gli adempimenti per la stessa previsti, non implica una valutazione di merito, da parte della camera di commercio, circa le dichiarazioni rese.

PARERE REGGIO CALABRIA 29 SETTEMBRE 2014

- Va evidenziato, infine, che la procedura in questione **non contempla la presentazione alla camera di commercio di una esaustiva documentazione tecnica circa il prodotto o servizio innovativo che si intendete produrre e commercializzare**; per cui la camera non avrebbe a propria disposizione, in ogni caso, compiuti elementi istruttori su cui basare una propria eventuale valutazione di merito.
- **Ovviamente, ciò non esclude che tale valutazione di merito sia svolta, successivamente, da altri soggetti.**
- Pare appena il caso, a tale proposito e a titolo di esempio, di richiamare qui quanto recato dall'art. 31, . c. 5, del DL 179 cit.: <<Allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni e sul rispetto della disciplina di cui alla presente sezione, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, secondo le modalità previste dall'art. 25 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134>>.

PARERE REGGIO CALABRIA 29 SETTEMBRE 2014

- In sintesi, pertanto, la risposta alla seconda questione posta da codesto Professionista è: **non compete all'ufficio del registro delle imprese presso la camera di commercio valutare il merito delle dichiarazioni rese in sede di richiesta di iscrizione nella sezione speciale di cui all'art. 25, c. 8, cit.**
- **Compito dell'ufficio del registro delle imprese è, ai fini in parola, verificare la corretta compilazione ed allegazione di tutti i documenti e moduli previsti dalla disciplina in esame.**

IL COMMA 12 – START-UP

data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;

sede principale ed eventuali sedi periferiche;

oggetto sociale

breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in Ricerca e Sviluppo;

LA START-UP LA FUNZIONE DELLA PUBBLICITÀ

IL COMMA 12 – START-UP

elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, con autocertificazione di veridicità;

elenco delle società partecipate;

indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella *start-up innovativa*, esclusi eventuali dati sensibili;

LA START-UP

LA FUNZIONE DELLA PUBBLICITÀ

ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;

elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale.

L'INCUBATORE CERTIFICATO LA FUNZIONE DELLA PUBBLICITÀ

IL COMMA 13 RIPETE LE
STESSE REGOLE PER GLI
INCUBATORI

Le informazioni di cui ai commi 12 e 13 debbono essere aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi e sono sottoposte al regime di pubblicità di cui al comma 10.

LA FUNZIONE DELLA PUBBLICITÀ

Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e **comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio**, il rappresentante legale della *start-up innovativa* o dell'incubatore certificato **attesta il mantenimento** del possesso dei requisiti previsti rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5 e **deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.**

LA FUNZIONE DELLA PUBBLICITÀ

Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 5 la *start-up innovativa* o l'incubatore certificato sono cancellati d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al presente articolo, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese.

LA FUNZIONE DELLA PUBBLICITÀ

Ai fini di cui al periodo precedente, alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 15. Si applica l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica, 23 luglio 2004, n. 247.

QUESITO REGGIO EMILIA 22 agosto 2014

- Con nota PEC del 13 marzo 2014 codesta CCIAA ha richiesto un parere allo scrivente Ministero in materia di sanzioni applicabili alle società start-up, **in dipendenza del mancato aggiornamento delle informazioni, giusta quanto previsto dal comma 14 dell'articolo 25 del DL 179/2012.**
- La disposizione richiamata da codesta Camera, impone, con cadenza semestrale di confermare le informazioni, rispettivamente previste ai commi 12 e 13 per le start-up e gli incubatori certificati, identificative della fattispecie e necessarie alla iscrizione della stessa in sezione speciale.
- Lo stesso comma 14 precisa che la conferma è sottoposta al regime di pubblicità dettato dal comma 10.
- Il comma in parola richiama la iscrizione della start-up (o dell'incubatore) nella sezione speciale del registro delle imprese, ma funzionale alla **“condivisione” delle informazioni minime relative alla start-up** (o all'incubatore).

PARERE REGGIO EMILIA 22 agosto 2014

- L'iscrizione della start-up in sezione speciale ha sicuramente la funzione, dal **punto di vista della pubblicità del registro delle imprese, di pubblicità notizia, trattandosi di società già iscritte in sezione ordinaria con funzione costitutiva**. Tuttavia dal punto di vista dell'applicazione della speciale disciplina "di favore" dettata dalla sezione IX del DL 179/2012, **tale pubblicità viene ad assumere un valore costitutivo**.
- Occorre pertanto analizzare quale sia la volontà del legislatore con riferimento alla disciplina *de quo*, anche in relazione all'ulteriore adempimento a carico degli amministratori, previsto dal comma 15 dell'art. 25. Detta ultima disposizione prevede che **in sede di deposito del bilancio d'esercizio il rappresentante della start-up o dell'incubatore attesti**, depositandolo presso il registro delle imprese, **il mantenimento del possesso dei requisiti** previsti rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5.

PARERE REGGIO EMILIA 22 agosto 2014

- La disciplina sembrerebbe parallela a quella oggetto del quesito, ma **nel caso del comma 15**, il riferimento è ai requisiti di cui ai **commi 2 (per le start-up) e 5 (per gli incubatori)**. Si tratta cioè di quei requisiti necessari all'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.
- Pertanto la conferma di cui al comma 14 deve avere a riferimento informazioni diverse da quelle necessarie all'iscrizione in sezione speciale. Ed infatti lo stesso comma 14, oggetto del quesito, nel riferirsi alla conferma delle informazioni di cui ai commi 12 e 13, fa implicitamente rinvio al comma 11, che dettaglia bene il contenuto del termine “condivisione” di cui al comma 10.
- Siamo cioè in presenza di una forma di pubblicità ulteriore di tipo “open” a portata universale e “market oriented”, finalizzata cioè a condividere le start-up, quali “best practices” esportabili.

PARERE REGGIO EMILIA 22 agosto 2014

- Da tutto quanto precede si può rilevare che **la conferma delle informazioni oggetto della pubblicità in sezione speciale di cui al comma 10, cui rinvia il comma 14, deve essere letta non fine a se stessa, ma funzionale alla pubblicità di tipo “open” contemplata nel comma 11.**
- Pertanto la finalità di detta conferma, non deve essere intesa in senso tradizionale, secondo cioè i crismi abituali della pubblicità nel registro delle imprese, ma in senso dinamico.
- Al contrario la pubblicità di cui si tratta esula dalla ordinaria **pubblicità registro delle imprese o REA**, il cui ritardo o omesso adempimento rappresenta presupposto per l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. **2630** o di cui alla legge 630 del 1981.

PARERE REGGIO EMILIA 22 agosto 2014

- Si ritiene invece che si sia in presenza della terza ipotesi formulata da codesta CCIAA, e cioè di una **tipologia di adempimento che esula dalle ipotesi previste dal precitato art. 2630 c.c.**, ritenendosi lo stesso inapplicabile per impossibilità di estensione analogica ex art. 1 della legge n. 689/81, con la conseguente NON sanzionabilità assoluta dello stesso in caso di sua omissione o tardività.
-
- Piuttosto il mancato adempimento della disposizione prevista dalla norma, conduce, ovviamente ad una perdita o sospensione dei benefici, premialità e esenzioni direttamente riconnessi alla disciplina delle start-up di impresa.

Gli altri aspetti della start-up

- La start-up non fallisce
 - Si applica la procedura alternativa del sovrindebitamento
- Alle start-up non si applica il diritto comune in materia di riduzione del c.s. per perdite, ma
 - In caso di perdite inferiori al terzo **può** procrastinare di due esercizi le azioni corrispondenti
 - In caso di perdita superiore al terzo, **può** rinviare le perdite a nuovo e non scatta la causa di scioglimento ex lege

Gli altri aspetti della start-up

- La start-up in deroga alle norme del Codice civile
 - può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile.
 - Salvo quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento
 - Resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili
 - Può creare categorie di quote che non attribuiscono diritto di voto o diritti non proporzionali
 - Art. 2479 Codice civile: Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione

Gli altri aspetti della start-up

- La start-up in deroga alle norme del Codice civile
 - Può essere oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali
 - Art. 2468 Codice civile: Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari



CROWDFUNDING

Gli altri aspetti della start-up

CROWDFUNDING

Processo con cui investitori anche non istituzionali forniscono denaro per finanziare start-up

Il modello italiano è l'equity based cr.: investimento on line con cui si acquista partecipazione in una società

Su portali vigilati da CONSOB

2 categorie di investitori

```
graph LR; A[2 categorie di investitori] --> B[istituzionali]; A --> C[non ist. autoriz da CONSOB]
```

istituzionali

non ist. autoriz da CONSOB